



PROPOSTA DI LEGGE N. 168/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE AIETA
RECANTE:
“Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)”

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come noto, con la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 è stata disciplinata l'istituzione del "Garante per l'infanzia e l'adolescenza" della Regione Calabria quale organo monocratico preposto alla promozione ed alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età.

Il Garante, quindi, in virtù dell'autorevolezza dell'organo e del preminente rilievo dei diritti fondamentali dell'infanzia tutelati, anche sul piano dei valori costituzionali che essi esprimono, assume un ruolo pregnante e fondamentale nel panorama istituzionale.

Ciò detto e fermo restando i requisiti di nomina e le incompatibilità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, la proposta *de qua* è diretta a modificare in particolare il comma 4 che, allo stato, preclude al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in costanza di incarico, lo svolgimento "*di qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, ...*"

Ebbene, al fine di temperare la rigidità di tale previsione, si propone di non espungere la sopra citata disciplina di incompatibilità ma di mitigarla precludendo lo svolgimento non di qualsiasi attività lavorativa ma solo di quelle che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto.

A conforto della proposta di modifica si rinvia ad analoga disposizione contenuta all'articolo 7, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), così come modificata dalla legge regionale 27 settembre 2011, n. 13, non impugnata e successiva all'entrata in vigore della legge nazionale 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza).

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 come sopra rappresentata.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale.

Ed infine l'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge di legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Proposta di legge n. 168/10[^] di iniziativa del Consigliere Aieta recante:
 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)”
 Relatore: Franco Sergio

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere regionale G. Aieta recante:
 Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Tab.1 Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
==	==	==	==	==

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 25% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
==	==	==	==	==
Totale	==	==	==	==

Proposta di legge n. 168/10[^] di iniziativa del Consigliere Aieta recante:
"Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)"
Relatore: Franco Sergio

Art. 1

(Modifica all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, è sostituito dal seguente: "4. L'incarico è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative che determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale."

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).